



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 11 del 30/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Settembre, alle ore 21:17, convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta ordinaria, di prima convocazione, il consiglio comunale.

*Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale **Meloni Alessio***

*Assiste il Segretario **Giuseppe Benedetti**.*

Sono presenti all'inizio della trattazione del presente punto all'o.d.g. i sigg.ri:

		Presente/Assente
BURICO MATTEO	Sindaco	presente
MELONI ALESSIO	Componente del Consiglio	presente
PETRUZZI SARA	Componente del Consiglio	presente
ROCCHINI MARCO	Componente del Consiglio	presente
DELLA CIANA VIRGINIA	Componente del Consiglio	presente
PUGGIONI FABRIZIO	Componente del Consiglio	presente
MARCELLI PASQUALE	Componente del Consiglio	presente
FANTUCCI ALESSIO	Componente del Consiglio	presente
BRANCALEONI PAOLO	Componente del Consiglio	presente
BOSCHERINI BEATRICE	Componente del consiglio	presente
PERSICI GLORIA	Componente del Consiglio	presente
PARADISI ROSELLA	Componente del Consiglio	presente
TRAICA FRANCESCA	Componente del Consiglio	presente
PIERINI GIANLUCA	Componente del Consiglio	presente
BECCIOLOTTI PAMELA	Componente del Consiglio	presente
NARDELLI LORENZO	Componente del Consiglio	presente
TERROSI PAOLO	Componente del Consiglio	presente

Sono, inoltre, presenti gli assessori esterni **Sacco, Bacci, Mencarelli, Duca, Bruni**

Dell'intera seduta è eseguita la registrazione telematica; ai sensi dell'art. 94, comma 4, del regolamento del consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trascrizione degli interventi, che restano acquisiti alla registrazione, il cui *file* viene allegato al presente processo verbale come parte integrante.

La seduta si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. prot. 9784 del 16 aprile 2020.

Il Presidente del Consiglio comunale passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come

argomento n. 2

(proposta n. 41/2020 [Sicr@web](#))
[DELIBERAZIONE N. 11/2020]

e che ha il seguente oggetto:

Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2020.

Illustrano la proposta l'assessore Bacci e l'assessore Duca.

Il presidente apre quindi la discussione, nella quale intervengono: Traica, Nardelli, Duca, Terrosi, Traica, Nardelli, Puggioni.

Il presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: --

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 2 dell'o.d.g.: Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 13 agosto 2020 ad oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2020):

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	17	
Astenuti	0	
Votanti	17	
Favorevoli	12	
Contrari	5	Traica, Pierini, Becciolotti, Nardelli, Terrosi.

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il numero __ del registro delle deliberazioni, anno 2020.

Il Presidente, pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti	17	
Astenuti	0	
Votanti	17	
Favorevoli	12	
Contrari	5	

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020 ha definito particolari misure per tenere conto degli effetti dell'emergenza generata dalla diffusione del virus COVID-19;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI

- l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 16, art. 53: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante: *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla L. 17 Luglio 2020, n. 77, che ha differito al 30 Settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, , prorogando di fatto il termine previsto per deliberare le aliquote di imposta dei tributi locali con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Castiglione del Lago è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE:

- la deliberazione Arera n. 57/2020 del 03.03.2020 con la quale sono state disposte semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente, prevedendo, al punto 2.4 che nelle more dell'approvazione del Piano da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, la quale fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e la definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, la quale ha stabilito le modalità di copertura delle minori entrate correlate alle agevolazioni introdotte con la sopra citata deliberazione n 158/2020;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione

del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che

hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

VISTA la nota pervenuta via pec in data 14.09.2020 ns. prot. n. 22650/2020 con cui l'Ente territorialmente competente Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI ha trasmesso la Delibera Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 5 del 9/9/2020 avente ad oggetto la validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2020 dei comuni del Sub Ambito n. 2 nel quale è ricompreso il Comune di castigliane del Lago elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4. e le relazioni accompagnatorie e il Piano medesimo, che si allegano alla presente deliberazione

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,60
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ($1 + \omega_a$): 0,10
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r : 4
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,30%
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 2%,
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0,16%
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:
 - o $\gamma_{1,a}$: -0,30
 - o $\gamma_{2,a}$: -0,15
 - o $\gamma_{3,a}$: -0,05

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna ed in particolare le norme che disciplinano la determinazione delle tariffe;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

RITENUTO pertanto di procedere alla determinazione delle tariffe per la Tassa Rifiuti per l'anno 2020 modificando, all'interno dei limiti di legge, i coefficienti di produzione dei rifiuti già applicati lo scorso anno al fine di attenuare eccessi di variazione su alcune categorie anche in considerazione del fatto che il nuovo metodo di calcolo ha modificato il peso percentuale dei costi variabili in rapporto ai costi fissi e tenendo altresì conto che a decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999 (art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019 (Decreto Fiscale));

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

DATO ATTO che il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI come modificato in data odierna prevede oltre alle agevolazioni già previste in favore delle utenze domestiche e non domestiche l'introduzione di una specifica disciplina finalizzata a dare attuazione ai benefici da riconoscere alle utenze non domestiche colpite dall'emergenza covid-19 ai sensi

dell'art. 1 della citata deliberazione Arera n. 158/2020 oltre che alle utenze domestiche destinate all'attività di affittacamere;

DATO ATTO in particolare che l'art. 23 bis del nuovo regolamento definisce criteri e modalità utili a consentire, una tantum e limitatamente alla sola annualità 2020, l'accesso alle riduzioni obbligatorie previste dalla suddetta deliberazione e ad alcune altre facoltative decise dall'Amministrazione, dando atto che il beneficio verrà scomputato, laddove possibile, dalla bollettazione a conguaglio della terza e ultima rata della tassa relativa all'anno 2020;

DATO ATTO che l'applicazione delle riduzioni in questione viene per il momento fronteggiato con ordinari mezzi di bilancio entro la capienza delle risorse accantonate a bilancio per le agevolazioni COVID al momento stimata pari a euro 150.000,00, in attesa di verificare l'eventuale imputazione della spesa sui PEF degli anni successivi ovvero eventuali ristori da parte dello Stato;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato

COSTI FISSI EURO 2.236.472,00

COSTI VARIABILI EURO 1.377.766,00

PRESO ATTO che la copertura del costo di tutte le agevolazioni sulla TARI Regolamento per la disciplina della TARI come modificato in data odierna, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e dal totale utilizzo in tal senso dell'importo del recupero dell'evasione pari a euro 25.000,00 ;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze suffragata da informazioni specifiche sui costi fornite dal gestore, come segue:

	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
UTENZE DOMESTICHE	81,50%	61,50%
UTENZE NON DOMESTICHE	18,50%	38,50%

DATO ATTO che che nell'anno 2020, fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019) l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel deliberato del presente atto, emendando a quelle proposte dalla Giunta Comunale in quanto viziate da errori materiali e dall'omessa tenuta in conto del art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019, ma garantendo il medesimo gettito;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	1,70% -
- coefficiente recupero della produttività:	0,30% +
- coefficiente QL	2,00% +
- coefficiente PG	0,16% =
Limite massimo di variazione annuale	3,56%

Crescita entrate 2020/2019 **3,56% (euro 124.141,00)**

RICORDATO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per cento

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative del solo anno 2020:

- prima rata: 31/07/2020
- seconda rata: 15/10/2020
- terza rata: 02/12/2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02/12/2020 per tutte le utenze interessate dalle agevolazioni Covid-19 di cui all'art 23bis del Regolamento Tari

CONSIDERATO CHE:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che per le scadenze della prima e seconda rata gli avvisi di pagamento ai contribuenti sono stati elaborati utilizzando le tariffe vigenti nell'anno 2019;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia DI PERUGIA sull'importo del tributo, nella misura del 5,00 %;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 147 del 14/09/2020 emendata come illustrato in precedenza;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Acquisito il parere del Collegio dei revisori dei Conti, verbale n. 45 del 23/09/2020;

Sentita la Commissione Finanze nella seduta del 24/09/2020;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- 3) di approvare il Piano Finanziario pervenuto via pec in data 14.09.2020 ns. prot. n. 22650/2020 con la quale l'Ente territorialmente competente Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI ha

trasmesso la Delibera Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 5 del 9/9/2020 avente ad oggetto la validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2020 dei comuni del Sub Ambito n. 2 nel quale è ricompreso il Comune di castigliane del Lago elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4. e le relazioni accompagnatorie e il Piano medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, e riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

4) di approvare le tariffe della TARI 2020 di cui ai prospetti che seguono e necessarie a garantire la copertura integrale dei i costi del servizio come risultanti dal Piano Finanziario 2020 approvato in data odierna

PROSPETTO A) –TABELLA 1)

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. componente	1,53	57,55
2. componente	1,67	103,59
3. componente	1,81	117,97
4. componente	1,95	149,63
5. componente	2,08	166,89
6. componente	2,18	195,67

PROSPETTO A - TABELLA 2)

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Tariffa totale
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,96	1,35	2,31
2. Cinematografi e teatri	0,87	1,22	2,09
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,97	1,36	2,33
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	1,22	2,10
5. Stabilimenti balneari	0,83	0,87	1,70

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Tariffa totale
6. Esposizioni, autosaloni	1,10	1,53	2,63
7. Alberghi con ristorante	3,25	4,55	7,80
8. Alberghi senza ristorante	1,87	2,61	4,48
9. Case di cura e riposo	1,01	1,32	2,33
10. Ospedale	1,04	1,46	2,50
11. Uffici, agenzie,	3,28	4,58	7,86
12. Banche ed istituti di credito, studi professionali	3,22	4,55	7,77
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,73	3,82	6,55
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,88	4,00	6,88
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,07	2,88	4,95
16. Banchi di mercato beni durevoli	2,41	3,36	5,77
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,82	2,54	4,36
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,66	2,31	3,97
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,75	2,44	4,19
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,75	2,44	4,19
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,73	2,41	4,14
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,11	7,12	12,23
23. Mense, birrerie, amburgherie	4,53	6,31	10,84
24. Bar, caffè, pasticceria	4,51	6,29	10,80
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,50	6,28	10,78
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	4,29	5,97	10,26
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,35	7,46	12,81
28. Ipermercati di generi misti	3,29	4,58	7,87
29. Banchi di mercato genere alimentari	3,34	4,65	7,99
30. Discoteche, night club	2,38	3,32	5,70

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Tariffa totale
SOTTOCATEGORIE			
8A) Agriturismi senza ristorante	1,79	2,53	4,32
UTENZE GIORNALIERE			
a- utenze giornaliere banchi mercato beni durevoli	3,73	5,21	8,94
b- utenze giornaliere ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,92	11,04	18,96
b1- utenze giornaliere ristoranti sagre	7,92	11,04	18,96
c - tenze giornaliere mense, birrerie, amburgherie	7,02	9,78	16,80
d - utenze giornaliere bar, caffè, pasticceria	6,99	9,76	16,75
e- utenze giornaliere banchi di mercato ortofrutta, pescherie, fiori e piante; pizza al taglio	8,30	11,57	19,87

5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5,00%;

7) Di approvare per il solo anno 2020 a favore delle utenze non domestiche le seguenti riduzioni obbligatorie:

- La riduzione della tassa di pari importo a quello che sarebbe stato ottenuto con la riduzione dei Kd (parte variabile della tariffa), approvati dal Comune per l'anno 2019, a favore delle utenze non domestiche soggette a sospensione per l'emergenza Covid-19, applicando i criteri previsti dall'art.1 della Delibera di ARERA del 5/5/2020 n.158;

- La riduzione della tassa di pari importo a quello che sarebbe stato ottenuto con la riduzione dei Kd (parte variabile della tariffa), approvati dal Comune per l'anno 2019, a favore delle utenze non domestiche non soggette a sospensione per l'emergenza Covid-19, nei limiti ed applicando i criteri previsti dall'art.2 della Delibera di ARERA del 5/5/2020 n.158.

8) Di disporre che le riduzioni del punto 7), unitamente alle altre facoltative inserite nel regolamento, siano calcolate come previsto all'articolo 23bis del regolamento TARI come modificato nella odierna seduta Consiliare

9) di dare atto che la copertura del costo di tutte le agevolazioni sulla TARI Regolamento per la disciplina della TARI come modificato in data odierna, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e dal totale utilizzo in tal senso dell'importo del recupero dell'evasione pari a euro 25.000,00;

10) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 31/07/2020
- seconda rata: 15/10/2020
- terza rata: 02/12/2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02/12/2020 per tutte le utenze interessate dalle agevolazioni Covid-19 di cui all'art 23bis del Regolamento Tari

11) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

12) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Letto e sottoscritto

Il Presidente
Meloni Alessio
Firmato Digitalmente

Il Segretario
Giuseppe Benedetti
Firmato Digitalmente